

Torino, 23 gennaio 2017

Protocollo n. 01/2017

Alla c.a.

Commissario AOU San Luigi Gonzaga

Dott. Franco Ripa

Al Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilena Avanzato

Al Direttore Amministrativo

Dott. Giuliano Gatto

e p.c.

Assessore alla Tutela della Salute e Sanità

Regione Piemonte

Dott. Antonino Saitta

Oggetto: illegittimità deliberazione n. 652 del 30.12.2016 – Diffida.

Con la presente, questa Organizzazione Sindacale AnaaO Assomed Piemonte, vuole rappresentare l'assoluta e palese illegittimità della deliberazione n. 652 del 30.12.2016, avente come oggetto: *“Applicazione dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. del comparto in data 23-12-2016 in materia di posizioni organizzative”*. Con tale provvedimento codesta Azienda ha destinato la quota del 5%, trattenuta sui compensi dell'attività intramoenia della dirigenza medica e sanitaria, al finanziamento del passaggio alla fascia economica superiore di collaboratori professionali sanitari esperti. Ciò, pur richiamando in delibera, il disposto dell'art. 1, comma 4, lett. c), L. 120/2007 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 158/2012) che stabilisce un vincolo di destinazione per tale quota agli *“interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa”*.

Risulta difficile leggere la correlazione di una tale prebenda con un miglioramento, anche solo potenziale, della qualità delle prestazioni sanitarie sul piano della prevenzione e della riduzione delle liste di attesa.

In questo quadro, si intima formalmente a codesta Azienda di annullare, in via di autotutela, la deliberazione in esame, attesa la sua palese ed assoluta illegittimità, la quale determina un evidente danno a carico della componente professionale dei medici e dei dirigenti sanitari, oltre che erariale, e potrebbe configurare un'ipotesi di illecito arricchimento da parte dell'AOU del S. Luigi di Orbassano e del suo Commissario.

Si avverte che, qualora entro il termine massimo di dieci giorni, la deliberazione in questione non verrà ritirata, si agirà in tutte le sedi competenti, giudiziali e stragiudiziali, tra cui la Procura regionale della Corte dei Conti, senza omettere di chiamare in causa la Procura della Repubblica.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Dr. Mario Vitale

Mario Vitale



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc 95501020010 - P.I. 02698540016

S.C. Amministrazione del Personale.
Direttore: Avv. Antonella RINAUDO
Tel. Segreteria 011.9026250 - fax 011.9026293
e-mail: stato.giuridico@sanluigi.piemonte.it

A.O.U. S. LUIGI GONZAGA	
26 GEN 2017	
Prot. n.°	000 1313
Tit.	I Cat. 93
Classe	08 Sottoclasse 21

Al Segretario Regionale
ANAAO ASSOMED PIEMONTE
Dottor Mario VITALE

e p.c. All'Assessore alla Tutela della Salute
e Sanità
Regione Piemonte
Dott. Antonio Saitta

Al Segretario Aziendale
ANAAO ASSOMED
Dott. Giovanni CARINI

Oggetto: Deliberazione n. 652 del 30.12.2016 - riscontro a nota 1/2017.

In riscontro alla nota in oggetto indicata si prende atto del disguido creatosi e si precisa quanto segue:

- il passaggio alla fascia economica superiore e l'incremento dell'indennità di coordinamento per alcuni collaboratori professionali sanitari esperti (previsti nella deliberazione n. 652 del 30.12.2016) sono finanziati con il Fondo per il finanziamento delle Fasce Retributive e delle Posizioni Organizzative ex art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009 del Comparto Sanità, né potrebbe essere altrimenti;

- per gli obiettivi assegnati al personale sanitario con la citata deliberazione è stato previsto – al punto 5) del dispositivo – che i medesimi sarebbero stati remunerati con le risorse derivanti dall'accantonamento previsto dall'art. 2 del Decreto Balduzzi e, ove non disponibile, con il Fondo di produttività (ex art. 8 del CCNL 31.07.2009 Comparto Sanità);

- “ove non disponibile” significa non solo ovviamente “accantonato” ma anche utilizzabile, secondo le previste procedure; trattandosi di somme erogabili al personale quale forma incentivante, oltre alla rispondenza alla finalità della norma, le stesse devono essere oggetto di contrattazione integrativa. Per tale motivo le somme sono state, al momento della “chiusura” della procedura stipendi (ovvero il 18.01.2017 e quindi ben prima della nota di codesto Sindacato) imputate correttamente al Fondo di produttività;



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc 95501020010 - P.I. 02698540016

- la deliberazione è stata adottata in tempi ristretti per motivi correlati al necessario iter procedurale; la verifica approfondita su eventuali progetti remunerabili con le risorse di cui al citato art. 2 è avviata, e una volta terminata, sarà oggetto di contrattazione con le OO SS di tutte le aree.

Ciò premesso, si precisa pertanto che la scrivente Amministrazione non annullerà la deliberazione in argomento, stante la piena legittimità della stessa; procederà invece a precisare meglio, a parziale rettifica, che i progetti ivi assegnati saranno remunerati con il Fondo della produttività collettiva del Comparto, fatti salvi diversi accordi con le OO.SS Aziendali di tutte le aree, nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale.

Tanto meno si può ravvisare nel provvedimento contestato l'asserito danno alla componente medica e sanitaria, né un danno erariale o un illecito arricchimento dell'Azienda o del Commissario, come si ritiene esaurientemente chiarito nei punti precedenti.

A disposizione per chiarimenti si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL COMMISSARIO

Dott. Fanco RIPA

Torino, 31 gennaio 2017

Protocollo n. 2/2017

Alla c.a.
Commissario AOU San Luigi Gonzaga
Dott. Franco Ripa

E p.c.

Al Direttore Sanitario AOU San Luigi Gonzaga
Dott.ssa Marilena Avanzato

Al Direttore Amministrativo AOU San Luigi Gonzaga
Dott. Giuliano Gatto

Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Regione Piemonte
Dr. Antonino Saitta

OOSS Regionali Dirigenza Medica e Sanitaria

Oggetto: deliberazione 30-12-2016 n. 652 – rinnovo diffida.

Egr. Commissario,

prendiamo atto della sua nota prot. 0001313 del 26.01.2017 la quale, tuttavia, non supera affatto, bensì conferma, i rilievi da noi esposti in merito alla palese illegittimità della sua deliberazione 652/2016.

Nella nota di cui sopra si richiama, ma solo per violarne il dettato, il fatto che, per espressa previsione dell'art. 1, comma 4, lett. c), L. 120/2007 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 158/2012), la quota del 5% proveniente dalla attività libero professionale dei Medici è destinata ad *“interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa”*, da effettuare attraverso le modalità previste dall'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, vale a dire attraverso le *“prestazioni aggiuntive di cui art. 55, comma 2, del CCNL 8*

giugno 2000” per la dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario. Il che vuol dire che le suddette risorse possono essere esclusivamente utilizzate per obiettivi di prevenzione assegnati alla dirigenza sanitaria o per il finanziamento dello svolgimento di prestazioni aggiuntive da essa svolte con le modalità stabilite dal loro CCNL.

Giammai tali risorse possono essere destinate a garantire la progressione di carriera del personale del comparto, il che la sua nota giustamente esclude, ma nemmeno alla corresponsione di quote economiche a fronte dei risultati raggiunti in relazione ad obiettivi assegnati, nessuno dei quali, tra l’altro, può nemmeno lontanamente rientrare tra le previsioni legislative, da parte dello stesso personale.

Se poi, come afferma, la quota del 5% sui compensi della l.p.i. della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria deve “essere oggetto di contrattazione integrativa”, la deliberazione in esame risulta evidentemente viziata per eccesso di potere laddove prevede, anche se in via potenziale, l’utilizzabilità della medesima quota in mancanza del relativo presupposto autorizzativo, vale a dire lo specifico accordo sindacale richiesto dalla legge.

Dunque, codesta Azienda ospedaliera ha anche invertito la corretta sequenza procedimentale, prevedendo l’utilizzabilità della quota del 5% senza avere la relativa facoltà dispositiva.

La semplice “rettifica” menzionata nella sua nota, quindi, non supera i vizi suelencati, i quali impongono – lo ribadiamo – l’annullamento della deliberazione in esame ed il rinvio alla contrattazione integrativa.

Rinnoviamo quindi la nostra diffida già formulata, chiedendo l’annullamento entro 15 giorni in via di autotutela della deliberazione 652/2016, avvertendo che, se codesta Azienda non vi provvederà direttamente, saremo costretti a richiedere analogo provvedimento alla competente Autorità giudiziaria oltre che a segnalare la vicenda davanti alla Procura regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Dr. Mario Vitale

